

SEMINARIO GIURIDICO
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CCCXXXIII

**CHI RESISTE
ALLA GLOBALIZZAZIONE?**

Globalismi, regionalismi, nazionalismi
nel diritto del XXI secolo
Atti del VII Convegno Nazionale SIRD

a cura di
MICHELE GRAZIADEI
MARINA TIMOTEO
ANGELA CARPI

Bologna
University Press

LE DONNE NEL CONTENZIOSO CLIMATICO:
È POSSIBILE INDIVIDUARE UN FILONE DI CASI GIUDIZIARI
BASATI SULLA DISUGUAGLIANZA DI GENERE?

*Elena Nalato**

1. *Introduzione*

Il lavoro di ricerca alla base di questo contributo prende le mosse da un'osservazione. Negli ultimi anni, ed in particolare a partire dalla seconda metà del 2018, si è assistito alla mobilitazione del movimento dei giovani per il clima, che ha portato migliaia di persone di ogni età a scioperare e occupare strade ed altri spazi pubblici per avanzare istanze di giustizia intergenerazionale ed ottenere dalle autorità statali misure più ambiziose di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Queste istanze sono espresse anche mediante un discreto numero di azioni legali intraprese da giovani ricorrenti, oppure per loro conto, o nel loro interesse. Tali azioni ed i conseguenti procedimenti giudiziari rappresentano una minima parte del contenzioso climatico o *climate change litigation*. Se una definizione comunemente accettata in letteratura non esiste¹, è opportuno ai fini del presente contributo adottare la definizione su cui si basa il report annuale *Global Trends in Climate Change Litigation* nonché il principale database globale disponibile a cura del Sabin Center for Cli-

* Dottoranda nel programma di interesse nazionale in “Sustainable Development and Climate Change”, IUSS Pavia e Università degli Studi dell’Insubria.

¹ J. SETZER, L.C. VANHALA, *Climate change litigation: A review of research on courts and litigants in climate governance*, in *WIRE’s Climate Change*, 2019, X, p. 4.

mate Change Law presso la Columbia University di New York²: rientrano nel novero del contenzioso climatico i casi instaurati dinanzi a organi giudiziari o paragiudiziari che includano questioni materiali relative alla scienza, alla politica o al diritto dei cambiamenti climatici³. Una ricerca nel database sopra menzionato, al netto delle limitazioni di tale metodo di indagine di cui si darà conto oltre nel presente contributo, restituisce 81 casi che coinvolgono persone di giovane età a diverso titolo⁴, su un totale di 2.113 casi⁵. Il coinvolgimento di persone di giovane o minore età nell'azione legale può essere strategico in termini di legittimazione attiva: i più giovani sono più vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici nel presente e vi saranno esposti per un maggior tempo in futuro, e ciò costituisce un interesse specifico alle misure di mitigazione e adattamento che si richiede i convenuti, enti pubblici o privati, siano ordinati di adottare. Seguendo un ragionamento analogo, a fronte della mobilitazione internazionale del movimento per la giustizia climatica femminista e della fiorente letteratura multidisciplinare dedicata alle correlazioni tra cambiamenti climatici e disuguaglianza di genere, ci si pone il seguente quesito di ricerca: è possibile individuare casi di contenzioso climatico, come sopra definito, basati su una o più correlazioni tra disuguaglianza di genere e cambiamenti climatici?

Nel prosieguo si affrontano i temi sopra evocati: in un primo paragrafo si illustrano le correlazioni tra disuguaglianza di genere e cambiamenti climatici, mentre in un secondo paragrafo si dà conto dell'e-

² Sabin Center for Climate Change Law, Columbia University, Climate Change Litigation databases: U.S. Climate Litigation database raccoglie le azioni legali instaurate negli Stati Uniti, Global Climate Change Litigation database per le restanti aree del mondo, <http://climatecasechart.com/> (ultimo accesso: 27 aprile 2023).

³ J. SETZER, C. HIGHAM, *Global Trends in Climate Change Litigation: 2022 Snapshot*, London, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, 2022, p. 6.

⁴ Al 28/09/2022, la ricerca per parole chiave "youth" e "young" ha restituito 59 casi nel Global Climate Change Litigation database, 22 casi nel U.S. Climate Litigation database. Una ricerca più approfondita in data 16/03/2023 con ulteriori parole chiave ("child", "children", "teen", "student", "students") ha restituito 63 casi nel Global Climate Change Litigation database, 28 casi nel U.S. Climate Litigation database.

⁵ Al 28/09/2022 sono presenti 626 casi nel Global Climate Change Litigation database, 1487 casi nel U.S. Climate Litigation database.

voluzione del movimento per la giustizia climatica femminista. Infine, un terzo paragrafo è dedicato agli esiti della ricerca dei casi e della loro comparazione. Si rende necessario sin d'ora un chiarimento rispetto al concetto di "genere" adottato nel seguente contributo. Pur riconoscendo che l'opposizione donna-uomo e delle elaborazioni concettuali di femminilità e mascolinità⁶ non esauriscono la rappresentazione delle identità, nella conduzione della ricerca e nella redazione del contributo è stato impiegato un concetto binario di genere, in assenza di sufficienti informazioni riferite alle soggettività non binarie nel contesto della crisi climatica. Chi scrive auspica che il focus sulle donne, concetto che evoca già da sé una straordinaria complessità, possa essere un primo passo, un «gesto temporaneo»⁷, verso una migliore comprensione delle correlazioni tra cambiamenti climatici e disuguaglianze di ogni tipo, e degli strumenti giuridici per porvi rimedio.

2. Concetti chiave

2.1. Le donne nella crisi climatica

Le correlazioni tra genere e ambiente, ed in particolare tra disuguaglianza di genere e cambiamenti climatici, sono molteplici. Nel corso del 2022 sono stati raggiunti importanti risultati nell'affermazione e nella descrizione della disuguaglianza di genere nella crisi climatica. La sessantaseiesima sessione della UN Commission on the Status of Women (CSW) è stata la prima dedicata al tema del raggiungimento dell'uguaglianza di genere nel contesto delle politiche e dei programmi su cambiamenti climatici e riduzione dei rischi ambientali e di disastro⁸. La Commissione ha riconosciuto che

⁶ S. BUCKINGHAM, V. LE MASSON, *Introduction*, in S. BUCKINGHAM, V. LE MASSON (eds.), *Understanding Climate Change through Gender Relations*, London, Routledge, 2017, pp. 2-3.

⁷ A. CAVARERO, *Il pensiero femminista. Un approccio teoretico*, in A. CAVARERO, F. RESTAINO, *Le Filosofie Femministe*, Milano, Mondadori Bruno, 2002, pp. 83-85.

⁸ Achieving gender equality and the empowerment of all women and girls in the context of climate change, environmental and disaster risk reduction policies

la disuguaglianza di genere, combinata con i cambiamenti climatici, la degradazione ambientale e i disastri, rappresenta una sfida per la realizzazione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile con un impatto molto maggiore su donne e bambine, specialmente quelle in situazioni di vulnerabilità e marginalizzazione o in contesti di conflitto, così come quelle che affrontano più forme di discriminazione⁹. In ambito scientifico, è rilevante quanto statuito dal secondo gruppo di lavoro del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) nel report dedicato a impatti, adattamento e vulnerabilità ai cambiamenti climatici: la pubblicazione, adottando il linguaggio calibrato che caratterizza i testi del Panel, afferma con un alto grado di affidabilità che il genere e altri fattori di disuguaglianza sociale si combinano alla vulnerabilità ai cambiamenti climatici, e che gli esempi positivi di integrazione di tali fattori nelle politiche climatiche, per affrontare al contempo sia la vulnerabilità sia le questioni di giustizia sociale, sono pochi¹⁰.

Le molteplici correlazioni tra disuguaglianza di genere e cambiamenti climatici sono descritte in diversi ambiti disciplinari. Le diverse questioni elaborate in letteratura possono essere raggruppate secondo due approcci, tra loro complementari. Il primo approccio, primo nel tempo e prevalente in letteratura¹¹, è quello che analizza la maggiore vulnerabilità delle donne agli impatti dei cambiamenti climatici, dovuta solo in parte a caratteristiche del corpo femmi-

and programmes, 14-25 marzo 2022, New York, USA. La Commissione è un organo funzionale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, ed è il principale organo intergovernativo esclusivamente dedicato alla promozione dell'uguaglianza di genere; è composta da rappresentanti degli Stati e delle organizzazioni della società civile, e si riunisce annualmente per discutere l'implementazione della Dichiarazione di Pechino.

⁹ Commission on the Status of Women, sixty-sixth session, *Agreed Conclusions*, 25, p. 6.

¹⁰ H.-O. PÖRTNER *et al.*, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 2022, p. 2700.

¹¹ A.J. FLETCHER, M.G. REED, *Different Experiences, Diverse Knowledges: Gender, Intersectionality, and Climate Change in Rural and Resource Contexts Introduction*, in A.J. FLETCHER, M.G. REED (eds.), *Gender and the Social Dimensions of Climate Change Rural and Resource Contexts of the Global North*, London, Routledge, 2022, pp. 7-9.

nile – posto che si accetti una distinzione sessuale binaria dei corpi –, e prevalentemente a fenomeni sociali e culturali quali: un livello di educazione inferiore, posizioni di svantaggio economico, minore mobilità, ruoli sociali di genere, il carico derivante dal lavoro di cura¹². Una manifestazione dei cambiamenti climatici è l'aumento dell'intensità e della frequenza di eventi meteorologici estremi, come ad esempio alluvioni, siccità, ondate di calore¹³. Gli impatti di questi eventi sulle comunità sono rilevanti, anche nel lungo periodo: danni alle infrastrutture, interruzione dei servizi, danni ai sistemi produttivi e alla filiera agroalimentare, settore di impiego principale per le donne nei paesi a reddito medio-basso e basso¹⁴. Queste condizioni aggravano gli squilibri di potere preesistenti, così accentuando i fattori di rischio della violenza di genere¹⁵. Tali condizioni possono anche condurre alla migrazione forzata: se da un lato le donne che restano nel luogo di origine subiscono un aggravio del carico di lavoro di responsabilità rispetto al mantenimento del nucleo familiare¹⁶, le donne che affrontano lo spostamento sono esposte ad un più elevato rischio di violenza¹⁷ ed hanno limitato accesso ai servizi sanitari, in particolare per la salute sessuale e riproduttiva¹⁸. La realizzazione dei diritti sessuali e riproduttivi dipende dall'accesso ai relativi servizi, come i servizi di prevenzione e risposta alla violen-

¹² P.E. PERKINS, *Climate justice, gender and intersectionality*, in T. JAFRY (ed.), *Routledge Handbook of Climate Justice*, London, Routledge, 2019, pp. 349-351.

¹³ V. MASSON-DELMOTTE *et al.*, *Summary for Policymakers*, in V. MASSON-DELMOTTE *et al.*, *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 2021, p. 8.

¹⁴ Commission on the Status of Women, sixty-sixth session, *Report of the Secretary-General*, p. 4.

¹⁵ C. OWREN, *Understanding and addressing gender-based violence as part of the climate emergency*, Expert Paper, UN Women Expert Group Meeting, 2021, pp. 3-5.

¹⁶ H.-O. PÖRTNER *et al.*, *IPCC, 2022: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, cit., p. 2701.

¹⁷ I.C. CAMEY *et al.*, *Gender-based violence and environment linkages. The violence of inequality*, Gland, IUCN, 2020, pp. 146-148.

¹⁸ A.M. STARRS *et al.*, *Accelerate progress. Sexual and reproductive health and rights for all: report of the Guttmacher-Lancet Commission*, in *The Lancet*, 2018, vol. 391, p. 2648.

za di genere, prevenzione e cura dell'AIDS e di altre malattie sessualmente trasmissibili, accesso alla contraccezione e all'aborto, servizi per la gravidanza e per la cura dei neonati, servizi per l'infertilità e di prevenzione dei tumori dell'apparato riproduttivo. Se da un lato la compromissione della salute sessuale e riproduttiva rende le persone, in particolare le donne, più vulnerabili, anche agli impatti dei cambiamenti climatici, dall'altro lato sono proprio quest'ultimi a rendere più difficoltoso l'accesso ai servizi necessari. Un'altra questione correlata sia a salute e diritti riproduttivi, sia alla crisi climatica, è la sovrappopolazione: poiché ciascun individuo contribuisce, in diversa misura a seconda dello stile di vita, alle emissioni climalteranti, pianificazione familiare e politiche di controllo delle nascite sono talvolta auspicate come misure di mitigazione dei cambiamenti climatici, ovvero di contenimento delle emissioni¹⁹. Tuttavia, in passato tali misure hanno condotto a violazioni dei diritti umani e del diritto all'autodeterminazione²⁰ – si pensi, a titolo di esempio, alla “politica del figlio unico” in Cina²¹ – e nel presente simili narrative diffondono stereotipi degradanti relativi alle donne che vivono nei paesi ad alto tasso di natalità²² e promuovono l'imputazione della responsabilità per la riduzione delle emissioni climalteranti a soggetti che vi contribuiscono solo in minima parte²³. Una delle manifestazioni dei cambiamenti climatici che interessano maggiormente il continente europeo è l'aumento della durata e della frequenza delle ondate di calore²⁴. Alcuni studi che

¹⁹ A.M. STARRS *et al.*, *Accelerate progress. Sexual and reproductive health and rights for all: report of the Guttmacher-Lancet Commission*, cit., p. 2649.

²⁰ Ex multis: A. FAÚNDES, E. HARDY, *From birth control to reproductive health*, in *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 1995, vol. 49, pp. 55-62; A. DAVIS, *Racism, birth control and reproductive rights*, in R. LEWIS, S. MILLS (eds.), *Feminist postcolonial theory: A reader*, Edinburg, Edinburgh University Press, 2003, pp. 353-367.

²¹ Ex multis: W. FENG, C. YONG, G. BAOCHANG, *Population, Policy, and Politics: How Will History Judge China's One-Child Policy?*, in *Population and Development Review*, 2013, vol. 38, pp. 115-129.

²² C. TALPADE MOHANTY, *Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses*, in R. LEWIS, S. MILLS (eds.), *Feminist postcolonial theory: A reader*, Edinburg, Edinburgh University Press, 2003, pp. 49-74.

²³ Cfr. nota 19.

²⁴ H.-O. PÖRTNER *et al.*, *IPCC, 2022: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, cit., p. 1824.

analizzano i dati relativi alla mortalità seguente alle ondate di calore secondo una distinzione tra i sessi mostrano come il rischio sia maggiore per il sesso femminile rispetto a quello maschile, sebbene ulteriori ricerche siano necessarie per validare questi risultati²⁵.

Se l'individuazione di tali fattori di amplificazione della disuguaglianza di genere e delle misure per farvi fronte è fondamentale, è altrettanto importante non limitarsi all'analisi della vulnerabilità²⁶, ma prendere in considerazione ulteriori questioni, come quelle individuate da MacGregor²⁷. Quanto alla dimensione culturale e discorsiva dei cambiamenti climatici, il surriscaldamento globale appare concettualizzato in un modo che riflette le strutture di potere dominanti: un problema definito in termini scientifici che minaccia la sopravvivenza dell'umanità da affrontare con provvedimenti dall'alto e nuove tecnologie, senza mettere in discussione il sistema capitalistico neoliberale e riconoscere ingiustizie e disuguaglianze²⁸. Ciò si proietta nell'immaginario futuro, con strategie per la transizione ecologica nel medio-lungo periodo che raramente prendono in considerazione un'ampia inclusione della popolazione e bisogni diversificati²⁹. La sottorappresentazione delle donne nei processi decisionali ad ogni livello è collegata da alcuni studi alla qualità delle politiche ambientali e climatiche adottate³⁰, mentre il divario di genere

²⁵ Y. VAN STEEN *et al.*, *Sex differences in mortality after heat waves: are elderly women at higher risk?*, in *International Archives of Occupational and Environmental Health*, 2019, vol. 92, pp. 37-48; M. WINDISCH, *Denaturalising heatwaves: gendered social vulnerability in urban heatwaves, a review*, Melbourne, Australian Institute for Disaster Resilience, 2020.

²⁶ S. ARORA-JONSSON, *Virtue and vulnerability: discourses on women, gender and climate change*, in *Global Environmental Change*, 2011, vol. 21, pp. 744-751.

²⁷ S. MACGREGOR, *Zooming in, calling out:(M) Anthropogenic climate change through the lens of gender*, in K. BHAVNANI *et al.* (eds.), *Climate futures: Reimagining global climate justice*, London, Bloomsbury Publishing, 2019, pp. 57-63; S. MACGREGOR, *Moving beyond impacts. More answers to the 'gender and climate change' question*, in S. BUCKINGHAM, V. LE MASSON (eds.), *Understanding Climate Change through Gender Relations*, London, Routledge, 2017, pp. 15-17.

²⁸ S. MACGREGOR, *Moving beyond impacts. More answers to the 'gender and climate change' question*, cit., pp. 17-20.

²⁹ S. MACGREGOR, *Moving beyond impacts. More answers to the 'gender and climate change' question*, cit., pp. 22-24.

³⁰ S. MACGREGOR, *Moving beyond impacts. More answers to the 'gender and climate change' question*, cit., pp. 20-22; A. MAVISAKALYAN, Y. TARVERDI, *Gender*

nelle discipline STEM comporta un minore contributo delle donne alla scienza del clima³¹, così come sono minori per le donne le possibilità di accesso ai c.d. *green jobs*³².

2.2. *Il movimento per la giustizia climatica femminista*

L'espressione "giustizia climatica", comparsa in letteratura alla fine degli anni '80 del secolo scorso³³, non ha un significato univoco³⁴. Secondo un'indagine condotta dal Glasgow Caledonian University Centre for Climate Justice, le diverse concettualizzazioni condividono il riconoscimento di una responsabilità per gli impatti delle emissioni climalteranti sui soggetti più poveri e vulnerabili nella società, un approccio critico rispetto alle disuguaglianze, e la promozione di approcci trasformativi³⁵. Il discorso sulla giustizia climatica trae origine anche dalle elaborazioni relative alla giustizia ambientale, il cui movimento nacque negli anni Ottanta del secolo scorso dall'incontro tra istanze per la sostenibilità ambientale e istanze per la giustizia sociale e i diritti civili³⁶. Dall'ulteriore incontro con le istanze per l'uguaglianza di genere deriva il movimento per la giustizia climatica femminista. Secondo Perkins, adottare una

and climate change: Do female parliamentarians make difference?, in *European Journal of Political Economy*, 2019, vol. 56, pp. 151-164.

³¹ IPCC ha registrato un aumento minimo nella proporzione di autrici, dal 5% nel 1990 al 20% nel 2017. M. GAY-ANTAKI, D. LIVERMAN, *Climate for women in climate science: Women scientists and the Intergovernmental Panel on Climate Change*, in *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2018, vol. 115, pp. 2060-2065.

³² B. LITTIG, *Good Green Jobs for Whom? A feminist critique of the green economy*, in S. MACGREGOR (ed.), *Routledge Handbook of Gender and Environment*, London, Routledge, 2017, pp. 318-330.

³³ E.B. WEISS, *Climate change, intergenerational equity and international law. An introductory note*, in *Climatic Change*, 1989, vol. 15, pp. 327-335.

³⁴ T.M. THORP, *Climate justice: A voice for the future*, Berlin, Springer, 2014, p. 127.

³⁵ M. MEIKLE, J. WILSON, T. JAFRY, *Climate justice: between Mammon and Mother Earth*, in *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, 2016, 8, p. 497.

³⁶ D. SCHLOSBERG, L.B. COLLINS, *From environmental to climate justice: climate change and the discourse of environmental justice*, in *WIRE's Climate Change*, 2014, vol. 5, pp. 359-374.

prospettiva di genere rispetto alla giustizia climatica significa prendere in considerazione le dinamiche di potere e gli effetti di marginalizzazione che hanno³⁷, mentre Stephens considera l'approccio femminista nell'affrontare la crisi climatica indispensabile per il superamento di un sistema di sfruttamento ed estrattivista³⁸. Robinson sintetizza efficacemente la descrizione dell'ingiustizia climatica come un problema causato dall'uomo con una soluzione femminista³⁹. Il movimento per la giustizia climatica femminista è rappresentato nei fori internazionali da Women & Gender Constituency (WGC), uno dei nove gruppi di portatori di interesse presso la Segreteria della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), che consentono alla società civile e alle ONG di contribuire al dibattito attorno all'implementazione della Convenzione. WGC, in particolare, vigila sulla partecipazione e sulla rappresentanza femminile all'interno dei periodici negoziati internazionali, e in tale ruolo ha promosso l'adozione del primo programma di lavoro sul genere nel 2014⁴⁰ e del primo piano per affrontare il divario di genere nel 2017⁴¹, successivamente aggiornati. WGC presenta annualmente una sintesi delle istanze chiave in occasione della Conferenza delle Parti; analizzando le richieste presentate durante COP26 a Glasgow, che spaziavano dalla parità di genere nei negoziati alla finanza sostenibile, dal diritto alla proprietà della terra nelle aree rurali ai diritti sessuali e riproduttivi⁴², si ritrovano le correlazioni sinteticamente illustrate nel paragrafo precedente.

³⁷ P.E. PERKINS, *Climate justice, gender and intersectionality*, cit., pp. 351-352.

³⁸ J.C. STEPHENS, *Feminist, antiracist values for climate justice. Moving beyond Climate Isolationism*, in J. ENGLE, J. AGYEMAN, T. CHUNG-TIAM-FOOK (eds.), *Sacred Civics. Building Seven Generation Cities*, London, Routledge, 2022, pp. 177-189.

³⁹ M. ROBINSON, *Climate Justice: A Man-Made Problem with a Feminist Solution*, London, Bloomsbury Publishing, 2019.

⁴⁰ *Lima Work Programme on Gender*, COP 20, Decisione 18/CP.20, Lima, 2014. Aggiornato con Decisione 3/CP.25, Madrid, 2019.

⁴¹ *Gender Action Plan*, COP 23, Decisione 3/CP.23, Bonn, 2017. Aggiornato con Decisione 3/CP.25, Madrid, 2019.

⁴² Women and Gender Constituency, *Key demands for COP26*, 2021; Women and Gender Constituency, *COP27: Demands for a Gender and Climate Just World. Collective Demands from the Women and Gender Constituency to the UNFCCC*, 2022.

3. *Analisi comparata dei casi giudiziari*

3.1. *La ricerca dei casi di contenzioso climatico basati su correlazioni tra disuguaglianza di genere e cambiamenti climatici*

Occorre anzitutto stabilire i criteri per l'individuazione dei casi da analizzare. A tale scopo si propone una distinzione tra azioni legali che vedono persone fisiche che si identificano come donne, o persone giuridiche loro rappresentanti, come parte attrice o ricorrente, e azioni legali in cui l'interesse ad agire e/o una questione di merito si basa su una o più correlazioni tra cambiamenti climatici e disuguaglianza di genere. La ricerca è stata condotta all'interno del principale database dedicato al contenzioso climatico in area statunitense e non⁴³, mediante parole chiave, ed ha restituito un totale di un numero esiguo di casi, in parte coincidenti con quelli risultanti dalla ricerca relativa alle azioni che coinvolgono i giovani (*supra*)⁴⁴. Si ritiene doveroso precisare quali limiti si incontrino nell'impiego dei database, pur riconoscendo come tali strumenti siano estremamente preziosi per chi esplora il fenomeno del contenzioso climatico, in continua espansione. I database disponibili, ed in particolare quello impiegato nella preparazione del presente contributo, non consentono una ricerca sulla base di elementi che caratterizzano le parti (es: identità di genere), e gli esiti della ricerca mediante parole chiave dipendono da come ciascun caso è sintetizzato e classificato da chi contribuisce alla piattaforma. Pertanto, è impossibile quantificare con precisione i casi del primo tipo – che vedono donne attrici –, ed è probabile che alcuni casi del secondo tipo – disuguaglianza di genere tra le argomentazioni – non siano individuati. Inoltre, anche il database più completo non è esaustivo delle azioni legali realmente avviate, con particolare riferimento ad aree geografiche meno interessate dalle analisi degli studiosi o ancora non raggiunte dai

⁴³ Cfr. nota 2.

⁴⁴ Al 08/10/2022, la ricerca per parole chiave “woman”, “women” e “gender” ha restituito 10 casi nel Global Climate Change Litigation database, 7 casi nel U.S. Climate Litigation database. Una ricerca più approfondita in data 16/03/2023 con ulteriori parole chiave (“girl”, “girls”) ha restituito 11 casi nel Global Climate Change Litigation database, 7 casi nel U.S. Climate Litigation database.

network accademici internazionali. Ciò premesso, a fronte degli esiti della ricerca condotta, si ritengono di particolare interesse due casi che presentano entrambe le caratteristiche di cui sopra: il primo è il caso *Verein Klimaseniorinnen Schweiz et al. v. DETEC et al.* (Svizzera, dal 2016), e il secondo è *Maria Khan et al. v. Repubblica Islamica del Pakistan et al.* (Pakistan, dal 2019).

3.2. Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et al. v. DETEC et al.

La prima azione legale individuata ha avuto avvio nel 2016, quando un'associazione di circa 800 donne svizzere di età superiore a 64 anni ed ad altre cinque attrici presentarono un ricorso contro l'esecutivo svizzero – il Consiglio federale – e alcune agenzie federali con competenze negli ambiti dei trasporti, dell'ambiente e dell'energia, sostenendo che questi non fossero adempienti rispetto alle obbligazioni derivanti dalla Costituzione federale – artt. 10, 73 e 74⁴⁵ – e dalla CEDU – artt. 2 e 8⁴⁶ – poiché la traiettoria di riduzione delle emissioni climalteranti non era coerente con l'obiettivo concordato a livello internazionale di mantenere il surriscaldamento globale ben al di sotto di 2°C rispetto al periodo preindustriale, come dettato dall'Accordo di Parigi, art. 2 lett. a)⁴⁷. In particolare, le ricorrenti sostenevano di essere portatrici di una vulnerabilità specifica alle ondate di calore, eventi la cui intensità e durata è in aumento in Europa per effetto dei cambiamenti climatici, in quanto donne nella terza età (*supra*). Nel 2017 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DETEC), nel ruolo di autorità di prima istanza, rigettò il ricorso su basi procedurali, non riconoscendo alcuna lesione di situazioni giuridiche soggettive

⁴⁵ Dedicati rispettivamente a: diritto alla vita e alla libertà personale, diritto alla libertà di movimento, proibizione della tortura e della pena di morte (art. 10 Cost. svizzera), principio dello sviluppo sostenibile (art. 73 Cost. svizzera), protezione dell'ambiente (art. 74 Cost. svizzera).

⁴⁶ Dedicati rispettivamente a: diritto alla vita (art. 2 CEDU), diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).

⁴⁷ Atto di ricorso: http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2016/20161025_No.-A-29922017_petition-2.pdf (ultimo accesso: 27 aprile 2023).

ed opponendosi ad una *actio popularis*, a tutela di interessi collettivi, inammissibile nell'ordinamento svizzero federale⁴⁸. Le ricorrenti hanno quindi presentato appello al Tribunale amministrativo federale, che nel 2018 rigettò nuovamente il ricorso su basi procedurali, considerando l'impatto dei cambiamenti climatici sulle appellanti non distinguibile da quello sperimentato dalla totalità dei cittadini⁴⁹. Il Tribunale federale, adito in qualità di ultima istanza, ha ulteriormente confermato le decisioni delle corti inferiori nel 2020⁵⁰. L'associazione, giunta a contare più di 2000 socie e centinaia di sostenitori⁵¹, ha proseguito nell'azione legale presentando un ricorso contro lo Stato svizzero alla Corte europea dei diritti dell'uomo, invocando gli artt. 2, 6, 8 e 13⁵² CEDU. La Corte di Strasburgo ha riconosciuto stato di priorità al caso e affermato, ad aprile 2022, la giurisdizione della Grande Camera, dinanzi cui è tuttora pendente⁵³.

3.3. *Maria Khan et al. v. Federazione del Pakistan et al.*

La seconda azione legale individuata ha avuto avvio nel 2019, quando un gruppo di cinque donne presentò un ricorso contro il Governo della Federazione del Pakistan, i Ministeri dell'Energia e dei Cambiamenti Climatici, e altre autorità competenti in materia di energia dinanzi all'Alta Corte di Lahore, nella provincia del

⁴⁸ Decisione dell'autorità di prima istanza: https://ainees-climat.ch/wp-content/uploads/2019/01/Verfu%CC%88gung_UVEK_KlimaSeniorinnen.pdf (ultimo accesso: 27 aprile 2023).

⁴⁹ Sentenza di appello: http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2018/20181127_No.-A-29922017_decision-1.pdf (ultimo accesso: 27 aprile 2023).

⁵⁰ Bundesgerichtsentscheid 146 I 145.

⁵¹ Si veda: <https://www.klimaseniorinnen.ch/> (ultimo accesso: 27 aprile 2023).

⁵² Dedicati rispettivamente a: diritto alla vita (art. 2 CEDU), diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU), diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU).

⁵³ ECtHR, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, n. 53600/20. L'udienza si è tenuta il 29/03/2023, la prima relativa ad un caso di contenzioso climatico nella storia della Corte. I casi di contenzioso climatico pendenti dinanzi alla Corte sono nove; la Corte ha deciso di aggiornare sei di questi fino a quando avrà deciso il caso svizzero in questione, *Carême v. France*, e *Duarte Agostinho et al. v. Austria et al.*

Punjab⁵⁴. Secondo le ricorrenti, l'azione non sufficientemente ambiziosa dei convenuti rispetto ai cambiamenti climatici avrebbe violato i loro diritti fondamentali: l'esecutivo e le altre autorità non avrebbero adempiuto alle obbligazioni di ridurre, evitare, mitigare e rimediare agli impatti negativi dei cambiamenti climatici, violando il diritto alla vita e alla dignità delle ricorrenti, oltre al diritto ad un ambiente pulito e sano e ad un clima che sostenga la vita umana⁵⁵. In particolare, le ricorrenti invocavano gli artt. 4, 9, 14, e 25 della Costituzione pakistana⁵⁶ e la c.d. *Public Trust Doctrine*⁵⁷, e sostenevano di essere in una posizione particolarmente svantaggiata rispetto agli impatti della crisi climatica in quanto donne e madri delle future generazioni⁵⁸. Il caso è tuttora pendente. L'ultima udienza nota si è tenuta nel 2021. Nel frattempo, premesso che nessuna correlazione è nota, nel mese di luglio 2022, il Governo del Pakistan ha adottato, con il supporto di IUCN e Green Climate Fund, un piano intitolato *Climate Change Gender Action Plan of the Government and People of Pakistan*, la cui implementazione potrebbe rappresentare, nel medio-lungo periodo, un rimedio alla posizione di svantaggio asserita⁵⁹.

3.4. Alcune prime considerazioni sugli esiti della comparazione

Lo svolgimento dei due procedimenti giudiziari sopra sintetizzati avviene in regioni del mondo diverse sia dal punto di vista fattuale, per impatti dei cambiamenti climatici e per qualità e misura

⁵⁴ Lahore High Court, Misc. Writ. 8960/19. Atto di ricorso: http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2019/20190214_No.-8960-of-2019_application-1.pdf (ultimo accesso: 27 aprile 2023).

⁵⁵ Lahore High Court, Misc. Writ. 8960/19, cit., p. 13.

⁵⁶ Dedicati rispettivamente a: diritti individuali inalienabili (art. 4 Cost. pakistana), diritto alla vita (art. 9 Cost. pakistana), principio di inviolabilità della dignità umana, diritto alla riservatezza e proibizione della tortura (art. 14 Cost. pakistana), principio di uguaglianza dei cittadini e di non discriminazione sulla base del genere (art. 25 Cost. pakistana).

⁵⁷ *Ex multis*: M.C. BLUMM, R.D. GUTHRIE, *Internationalizing the public trust doctrine: natural law and constitutional and statutory approaches to fulfilling the Saxion vision*, in *UC Davis Law Review*, 2011, vol. 45, pp. 741-808.

⁵⁸ Lahore High Court, Misc. Writ. 8960/19, cit., p. 3.

⁵⁹ IUCN Pakistan, *Climate Change Gender Action Plan of the Government and People of Pakistan*, 2022.

dell'esposizione delle donne, sia dal punto di vista giuridico, per istituti che garantiscono accesso ai procedimenti giudiziari e per precedenti elaborazioni giurisprudenziali in materia ambientale e climatica. Poiché lo svolgimento del procedimento pakistano è ancora parziale, l'analisi comparativa è limitata agli atti di ricorso dinanzi all'autorità di prima istanza; di questi si analizza in particolare come la correlazione tra cambiamenti climatici e disuguaglianza di genere sia inserita nel ragionamento giuridico.

In entrambi i casi le ricorrenti si identificano come donne, ma gli atti evocano diversi elementi comunemente associati con la femminilità o l'essere donna. Mentre in *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et al. v. DETEC et al.* il focus è posto sulle caratteristiche del corpo di sesso femminile, in particolare la maggiore vulnerabilità durante le ondate di calore, in *Maria Khan et al. v. Federazione del Pakistan et al.* è evidenziata l'esperienza, in senso ampio, della maternità, con un originale collegamento alla giustizia intergenerazionale, e le donne sono descritte come una classe all'interno della società, inquadramento che evoca il femminismo marxista⁶⁰.

In entrambi i casi, l'asserita discriminazione – seppur nel caso svizzero non sia formulata espressamente in questi termini – deriverebbe dalla combinazione di più fattori, oltre alla crisi climatica: il sesso femminile con l'età; il genere con la condizione socioeconomica. Una simile lettura, sulla scorta di una nutrita letteratura cui si può solo rinviare in questa sede, può essere definita *intersezionale*⁶¹. Ciò si riverbera nelle diverse correlazioni tra disuguaglianza di genere e cambiamenti climatici strategicamente evidenziate dalle ricorrenti: una questione di salute nel caso svizzero; una questione di ingiustizia sociale nel caso pakistano. Quanto alla soddisfazione dell'onere probatorio, le ricorrenti svizzere hanno corredato l'atto di ricorso di studi scientifici che proverebbero la peculiare vulnerabilità delle donne nella terza età alle ondate di calore⁶², mentre nell'atto di ricorso pakistano la correlazione tra disuguaglianza di genere e cambiamenti cli-

⁶⁰ *Ex multis*: C.D. STEFANO, *Marxist feminism*, in *The encyclopedia of political thought*, Hoboken, John Wiley & Sons, 2014, pp. 2305-2310.

⁶¹ *Ex multis*: B.G. BELLO, *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, Milano, Franco Angeli, 2020.

⁶² Cfr. nota 47.

matici è descritta come un fatto notorio, con rinvii non puntuali alla letteratura prodotta dalle agenzie delle Nazioni Unite al riguardo⁶³.

Le strategie legali analizzate sono state diversamente influenzate dall'evoluzione del contenzioso climatico, anche in ragione della differenza cronologica. L'azione svizzera è un prodotto dell'entusiasmo generato dal successo del caso "Urgenda"⁶⁴. Come le stesse consulenti legali spiegano, Greenpeace Schweiz si propose di avviare un procedimento analogo, ma in mancanza di una disposizione simile a quella del codice civile olandese sul c.d. *duty of care*⁶⁵, si optò per una diversa impostazione e si scelse strategicamente un particolare gruppo di ricorrenti per soddisfare il requisito dettato dall'art. 48(1)(b) della Legge federale sulla procedura amministrativa⁶⁶. L'associazione Klimasenioren Schweiz fu infatti creata ad hoc per la presentazione del ricorso. Nello stesso articolo, le consulenti legali propongono un parallelismo con il caso *Juliana v. U.S.*, che vede un tentativo di ancorare la legittimazione ad agire dei giovani ricorrenti alla particolare vulnerabilità degli stessi agli impatti dei cambiamenti climatici⁶⁷. Anche dal ricorso pakistano, di tre anni successivo, appare evidente l'assorbimento di quanto emerso dallo sviluppo a livello domestico e globale del contenzioso climatico. Nell'atto si fa espressamente riferimento al riconoscimento da parte di numerose corti in tutto il mondo del diritto umano ad un clima stabile e del dovere dei governi di protezione dell'ambiente e del clima a tutela dei cittadini⁶⁸. La stessa corte adita dalle donne pakistane aveva riconosciuto tale diritto nel giudizio relativo al caso, differente per argomentazione, *Leghari v. Pakistan*⁶⁹.

⁶³ Cfr. nota 54.

⁶⁴ *Ex multis*: J. LIN, *The First Successful Climate Negligence Case: A Comment on Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands (Ministry of Infrastructure and the Environment)*, in *Climate Law*, 2015, vol. 5, p. 65.

⁶⁵ Codice civile olandese, libro VI, art. 162.

⁶⁶ C. BAHR *et al.*, *KlimaSeniorinnen: lessons from the Swiss senior women's case for future climate litigation*, in *Journal of Human Rights and the Environment*, 2018, vol. 9, pp. 202-204.

⁶⁷ C. BAHR *et al.*, *KlimaSeniorinnen: lessons from the Swiss senior women's case for future climate litigation*, cit., p. 214.

⁶⁸ Cfr. nota 54.

⁶⁹ *Ex multis*: M. HARSH, G. SHUBI, *Asghar Leghari and environmental justice: Transformative climate change litigation judgements one step at a time*, in *Chanakya Law Review*, 2021, vol. 1, pp. 124-129.

Se le influenze reciproche dimostrano come la diffusione transnazionale di determinate narrative rispetto ai cambiamenti climatici consenta la diffusione di strategie legali modello⁷⁰, è possibile verificarne l'esito con solo riferimento al caso svizzero, che ha visto uno svolgimento completo rispetto ai rimedi domestici. Anzi tutto, l'espedito strategico della scelta di un gruppo particolare di ricorrenti pare non aver garantito l'accesso al giudizio nel merito: l'autorità di prima istanza, il Tribunale amministrativo federale, ed infine il Tribunale federale hanno ribadito l'assenza di un interesse individuale ad agire – seppur applicando criteri di precedente elaborazione giurisprudenziale riferiti ai rischi ambientali⁷¹, che si potrebbero considerare inopportuni rispetto ad un fenomeno di diversa portata e complessità. Un altro elemento mutuato dalla maggioranza dei casi “strategici”⁷² è il focus sulla mitigazione dei cambiamenti climatici – ovvero sulla riduzione delle emissioni climalteranti –, che, tuttavia, potrebbe aver reso più ardua la dimostrazione del nesso causale tra le omissioni delle autorità convenute e la violazione, attuale e potenziale, dei diritti delle ricorrenti, oltre alla coerenza del rimedio richiesto. A causa dell'inerzia del sistema climatico, infatti, anche qualora fosse possibile azzerare le emissioni climalteranti oggi, si assisterebbe ad ulteriori cambiamenti climatici e se ne subirebbero le conseguenze per anni⁷³. Risulta inoltre ancora complessa, per quanto i progressi siano promettenti nel campo della c.d. *attribution science*, l'individuazione del contributo di un singolo Stato al cambiamento climatico⁷⁴. Ci si chiede, quindi, se discostarsi dal “modello” e concentrare l'azione sull'adattamento ai cambiamenti climatici, ovve-

⁷⁰ P. PAIEMENT, *Urgent agenda: how climate litigation builds transnational narratives*, in *Transnational Legal Theory*, 2020, vol. 11, p. 124.

⁷¹ Cfr. nota 49.

⁷² J. PEEL, R. MARKEY-TOWLER, *Recipe for Success?: Lessons for Strategic Climate Litigation from the Sharma, Neubauer, and Shell Cases*, in *German Law Journal*, 2021, vol. 22, pp. 1484-1498.

⁷³ C. TEBALDI, P. FRIEDLINGSTEIN, *Delayed detection of climate mitigation benefits due to climate inertia and variability*, in *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2013, vol. 110, pp. 17229-17234.

⁷⁴ *Ex multis*: M. KLOEPFER, R.D. NEUGÄRTNER, *Liability for climate damages, sustainability and environmental justice*, in W. KAHL, M. WELLER, *Climate Change Litigation. A Handbook*, London, Bloomsbury Publishing, 2021, pp. 21-43.

ro su misure che possono avere effetti immediati sulla salute delle persone esposte, avrebbe sortito un diverso esito. Seppur in una disposizione non vincolante, l'Accordo di Parigi menziona la necessità di misure di adattamento che rispondano ad esigenze differenziate per genere⁷⁵.

4. Conclusioni

Premesso che, come sopra illustrato, non è possibile attualmente avere un quadro completo dei casi di contenzioso climatico che incorporano strategicamente una o più correlazioni tra disuguaglianza di genere e cambiamenti climatici, il numero di casi individuati, tra loro apparentemente non collegati, è tanto esiguo da non poter né delineare un *trend* né attendersene con discreta certezza uno sviluppo, come diversamente accaduto per altri modelli nelle c.d. ondate⁷⁶ – si pensi, ad esempio, alle azioni contro le società multinazionali, alle azioni per il contrasto del *greenwashing* oppure alle azioni fondate su asserite violazioni dei diritti umani. Argomenti relativi alla disuguaglianza di genere potrebbero, tuttavia, trovare spazio nelle azioni finalizzate alla “giusta” transizione socio-ecologica, di cui si è recentemente proposta in letteratura la definizione di *just transition litigation*.

Allo stato dell'arte, l'analisi dei due casi individuati non restituisce esiti che consentano di valutare l'opportunità strategica di basare il contenzioso climatico su una o più correlazioni tra disuguaglianza di genere e cambiamenti climatici, né di soppesare quale tra i fattori di discriminazione sopra illustrati abbia più possibilità di trovare riconoscimento e rimedio in giudizio. La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel procedimento *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et al. v. Switzerland* potrebbe rappresentare una pietra miliare, ma non è scontato il superamento del vaglio di ammissibilità. Nell'attesa, la ricerca metodologica rispetto ai limiti dei data-

⁷⁵ Accordo di Parigi, art. 7.5, 12/12/2015.

⁷⁶ M. GOLNARAGHI *et al.*, *Climate Change Litigation. Insights into the evolving global landscape*, Zurich, The Geneva Association, 2021, pp. 14-15.

base potrebbe permettere l'individuazione di ulteriori casi, mentre uno studio interdisciplinare più approfondito delle correlazioni tra disuguaglianza di genere e cambiamenti climatici e dei rimedi legali disponibili nei diversi ordinamenti giuridici potrebbe condurre a tracciare una strategia ideale, che ispiri le azioni a venire.